

## LO STATUTO DEI LAVORATORI COMPIE 50 ANNI : CONQUISTE, TESTIMONIANZE E PROSPETTIVE

### ARTICOLO 15 ATTI DISCRIMINATORI

di **Pietro Nocera**

**L'architettura antidiscriminatoria nei contesti lavorativi in Italia trova inconfutabilmente le sua fondamenta nell'art. 15 della L. 20 maggio 1970, n. 300, il quale, attraverso la nullità, nonché l'eliminazione dell'atto e l'improduttività degli effetti derivanti da disposizioni discriminatorie, ha garantito l'inefficacia degli atti o patti discriminatori diretti a subordinare l'occupazione di un lavoratore rispetto alla sua adesione o meno ad una associazione sindacale, ovvero a licenziarlo o discriminarlo nei trattamenti afferenti il rapporto di lavoro (qualifiche, mansioni, trasferimenti, provvedimenti disciplinari) e ai suoi connessi diritti.**

Nella stesura originaria, la norma trovava applicazione limitatamente alle discriminazioni di carattere «sindacale» e a quelle relative all'ambito «politico» e «religioso». Mentre, **con l'art. 13 della L. 9 dicembre 1977, n. 903**, tali previsioni sono state estese anche ai fini «razziali», di «lingua» e di «sesso».

Nel frattempo, l'evoluzione del quadro normativo europeo sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di

condizioni di lavoro, concretizzatesi per mezzo della **Direttiva europea n. 78 del 27 novembre 2000**, ha reso possibile - con l'**art. 4, c. 1, D.lgs. 9 luglio 2003, n. 216** - un ulteriore completamento dell'articolato in essere, attraverso l'inserimento di altre categorie precedentemente non contemplate nella norma e per le quali è stata prevista la stessa tutela di fronte ad atti discriminatori.

**In sostanza, nella composizione vigente dell'art. 15, c. 2, L. 300/1970, le tutele si applicano oltre ai motivi sopra elencati anche alle situazioni per le quali la discriminazione è collegata a ragioni conseguenti a «handicap», «età» o basate sull'«orientamento sessuale» o sulle «convinzioni personali».**



**Pietro Nocera**  
Gruppo Ubi